



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO

OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di copertura assicurativa per: “Infortuni Professionali” in favore del personale dipendente di BMTI inquadrato nei ruoli di “Quadro” e di “Impiegato” in favore dell’operatore economico AXA Assicurazioni S.p.A. – “Incendio” di BMTI in favore di Reale Mutua S.p.A. – “Danni a impianti e apparecchiature elettroniche” di BMTI in favore di Reale Mutua S.p.A. – Responsabilità Civile Patrimoniale di BMTI in favore dell’operatore economico Arch Insurance (EU) DAC – Responsabilità Civile del management di società nell’ambito della carica aziendale ricoperta in BMTI in favore dell’operatore economico Arch Insurance (EU) DAC

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore Generale n. 78 dell’11 novembre 2024, Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito anche “BMTI”) ha disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, del “*servizio di brokeraggio assicurativo a copertura dei rischi di BMTI, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023*” in favore del *broker* assicurativo HI-LAB Insurance Engineering S.r.l., per una durata di quattro anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto in data 15 novembre 2024;
- avvalendosi del sopracitato servizio di *brokeraggio*, BMTI ha stipulato numerose polizze assicurative con diversi operatori economici;
- le polizze sopracitate presentano scadenze eterogenee, che BMTI intende ricondurre alla scadenza unitaria del 30 giugno 2026 in quanto comune al maggior numero delle polizze in questione;
- quanto sopra, al fine di addivenire, nelle more del 30 giugno 2026, all’individuazione di un unico operatore economico che fornisca a BMTI tutti i servizi assicurativi di cui usufruisce e che, come sopra rilevato, risultano attualmente gestiti da molteplici operatori economici;
- la scelta di procedere all’individuazione di un unico operatore economico si giustifica in considerazione del fatto che tale opzione consente non solo di ottimizzare e razionalizzare tempi e risorse, attraverso la riconduzione ad unità delle molteplici attività amministrative correlate all’affidamento e alla gestione di plurimi appalti, ma inoltre consente anche di evitare la parcellizzazione della spesa tra più operatori economici, con possibili ricadute positive sia in termini di concorrenzialità dell’affidamento sia in termini di economicità per l’eventuale conseguimento di economie di scala;
- tale scelta risulta peraltro coerente con il principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che nel settore dei contratti pubblici costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, e che, come anche chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, può essere declinato in termini che pongano l’accento sull’esigenza di privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2024 n. 1924, TAR Napoli, 15.01.2024 n. 377);
- infatti, come anche sopra rilevato, attraverso l’individuazione di un unico operatore fornitore dei servizi,



sono rispettati:

- il principio di efficienza, poiché vengono evitati gli aggravii amministrativi discendenti dall'affidamento e dalla gestione di più contratti e viene contestualmente garantita un più tempestiva gestione dei servizi in questione;
- il principio di efficacia, poiché, senz'alcun pregiudizio rispetto all'attuale impostazione, ma anzi, con notevoli margini di vantaggio in termini di efficienza, è soddisfatto l'obiettivo finale di garantire a BMTI tutti i servizi assicurativi necessari;
- il principio di economicità, poiché è esclusa la vanificazione di tempi e risorse e ne è garantito l'uso ottimale, non solo sotto il profilo del capitale umano, ma potenzialmente anche sotto il profilo strettamente economico attraverso una maggiore apertura dei servizi alla concorrenza;

CONSIDERATO CHE

- con determinazione del Direttore Generale n. 14 del 31 gennaio 2025 è stato disposto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Infortuni Professionali" in favore del personale dipendente di BMTI inquadrato nei ruoli di "Quadro" e di "Impiegato" all'operatore economico AXA Assicurazioni S.p.A., che conseguentemente ha emesso la polizza di seguito indicata:
 - Polizza Infortuni Professionali per quadri ed impiegati di BMTI n. 412444894, in scadenza al 17 febbraio 2026;
- come comunicato in data 16 gennaio 2026 con nota prot. 135/26/AS dal *broker* assicurativo HI-LAB Insurance Engineering S.r.l., l'importo massimo stimato del premio da corrispondere alla compagnia assicurativa per la proroga della copertura assicurativa al 30 giugno 2026 della polizza è pari ad € 770,00;
- con differente determinazione del Direttore Generale n. 104 del 24 dicembre 2024, è stato disposto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per "Incendio" di BMTI in favore dell'operatore economico Reale Mutua Assicurazioni che ha emesso la polizza di seguito indicata:
 - Polizza Incendio n. 2024/10/3792788, in scadenza al 28 febbraio 2026;
- stante l'acquisita disponibilità di Reale Mutua Assicurazioni alla proroga del servizio indicato, l'importo massimo stimato del premio per la richiamata polizza, da corrispondere per il periodo fino al 30 giugno 2026, è di euro 150,00;
- con ulteriore determinazione del Direttore Generale n. 105 del 24 dicembre 2024 è stato disposto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Danni a impianti e apparecchiature elettroniche" di BMTI in favore dell'operatore economico Reale Mutua Assicurazioni che ha emesso la polizza di seguito indicata:
 - Polizza Danni a impianti e apparecchiature elettroniche n. 2024/08/2080099 in scadenza al 28 febbraio 2026;
- stante l'acquisita disponibilità di Reale Mutua Assicurazioni alla proroga del servizio indicato, l'importo massimo stimato del premio per la richiamata polizza, da corrispondere per il periodo fino al 30 giugno 2026, è di euro 410,00;



- con successiva determinazione del Direttore Generale n. 106 del 24 dicembre 2024, successivamente rettificata con determinazione n. 22 del 7 febbraio 2026 è stato disposto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa di BMTI per la "Responsabilità Civile Patrimoniale" in favore dell'operatore economico Arch Insurance (EU) Designated Activity Company che ha emesso la polizza di seguito indicata:
 - o Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale n. PO-00KJH32450 in scadenza al 31 marzo 2026;
- stante l'acquisita disponibilità di Arch Insurance (EU) Designated Activity Company alla proroga del servizio indicato, l'importo massimo stimato del premio per la richiamata polizza, da corrispondere per il periodo fino al 30 giugno 2026, è di euro 960,00;
- infine, con determinazione del Direttore Generale n. 107 del 24 dicembre 2024, successivamente rettificata con determinazione n. 21 del 7 febbraio 2025, è stato disposto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile del management di società nell'ambito della carica aziendale ricoperta in BMTI" in favore dell'operatore economico Arch Insurance (EU) Designated Activity Company che ha emesso la polizza di seguito indicata:
 - o Polizza Responsabilità Civile del management di società nell'ambito della carica aziendale n. DO-00KJIT2450 in scadenza al 31 marzo 2026;
- stante l'acquisita disponibilità di Arch Insurance (EU) Designated Activity Company alla proroga del servizio indicato, l'importo massimo stimato del premio per la richiamata polizza, da corrispondere per il periodo fino al 30 giugno 2026, è di euro 620,00;
- per tutto quanto rilevato in premessa, sussiste l'esigenza prorogare al 30 giugno 2026 le polizze sopracitate;
- tenuto conto della data di adozione della presente determina, i suddetti importi potranno subire uno scostamento dovuto all'arrotondamento in difetto dei premi assicurativi relativi alle Polizze in questione;

VISTO

- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- in particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che sancisce il principio del risultato;

DETERMINA

- a) di prorogare al 30 giugno 2026 il servizio di copertura assicurativa per gli "Infortuni Professionali" in favore del personale dipendente di BMTI inquadrato nei ruoli di "Quadro" e di "Impiegato" all'operatore economico AXA Assicurazioni S.p.A., e quindi la **polizza n. 412444894**:
 - di dare atto che l'importo massimo stimato del premio da corrispondere alla compagnia assicurativa per la proroga al 30 giugno 2026 della succitata Polizza è pari ad **€ 770,00**;
- b) di prorogare al 30 giugno 2026 il servizio di copertura assicurativa per Incendio affidato all'operatore economico Reale Mutua Assicurazioni e quindi la **polizza n. 2024/10/3792788**;



- di dare atto che l'importo massimo stimato del premio da corrispondere alla compagnia assicurativa per la proroga al 30 giugno 2026 della succitata polizza è pari ad **€ 150,00**.
- c) di prorogare al 30 giugno 2026 il servizio di copertura assicurativa per "Danni a impianti e apparecchiature elettroniche" di BMTI affidato all'operatore economico Reale Mutua Assicurazioni e quindi la **polizza n. 2024/08/2080099**;
- di dare atto che l'importo massimo stimato del premio da corrispondere alla compagnia assicurativa per la proroga al 30 giugno 2026 della succitata polizza è pari ad **€ 410,00**;
- d) di prorogare al 30 giugno 2026 il servizio di copertura assicurativa della Responsabilità Civile Patrimoniale di BMTI affidato all'operatore economico Arch Insurance (EU) DAC e quindi la **polizza n. PO-00KJH32450**;
- di dare atto che l'importo massimo stimato del premio da corrispondere alla compagnia assicurativa per la proroga al 30 giugno 2026 della succitata polizza è pari ad **€ 960,00**;
- e) di prorogare al 30 giugno 2026 il servizio di copertura assicurativa per la "Responsabilità Civile del management di società nell'ambito della carica aziendale ricoperta in BMTI" affidato all'operatore economico Arch Insurance (EU) DAC e quindi la **polizza n. DO-00KJIT2450**;
- di dare atto che l'importo massimo stimato del premio da corrispondere alla compagnia assicurativa per la proroga al 30 giugno 2026 della succitata polizza è pari ad **€ 620,00**;
- f) di dare atto che i suddetti importi potranno subire uno scostamento dovuto all'arrotondamento in difetto dei premi assicurativi relativi alle Polizze di cui trattasi;
- g) di dare mandato al Dott. Bruno Gherardini, Responsabile Unico del Progetto, nominato con le determinazioni del Direttore Generale soprarichiamate, a svolgere gli adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Società www.bmti.it, sezione "bandi di gara e contratti" in "società trasparente".

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

F.TO IL DIRETTORE OPERATIVO

Avv. Giulio Montanari

F.TO PER PRESA VISIONE

Dott. Bruno Gherardini

Pubblicata il 21 gennaio 2026